

STUDIO MASTROSA ASSOCIATO

COMMERCIALISTI – REVISORI CONTABILI
CONSULENZA DEL LAVORO

RAG. SILVANO CORIELE Ragioniere Commercialista

RAG. FABRIZIO CARABELLI Ragioniere Commercialista

Collaboratori:

Dott. Valentina Raimondi Dottore Commercialista

Dott. Alessia Carabelli Dottore Commercialista

Dott. Davide Coriele Dottore Commercialista

Dott. Giulia Tittoto Dottore Commercialista

FEBBRAIO 2025: NOVITÀ

- 1 Unità immobiliari con interventi superbonus - Omesso aggiornamento catastale - Inviti a regolarizzare - Disposizioni attuative
- 2 Lavoro dipendente prestato all'estero - Approvazione delle retribuzioni convenzionali per il 2025
- 3 Detrazione per interventi "edilizi" - Opzione per sconto/cessione - Spese sostenute dal 30.3.2024 - Ulteriori condizioni introdotte dal DL 39/2024 - Chiarimenti
- 4 Imposta di bollo e tassa di concessione governativa sui libri sociali - Criteri di determinazione
- 5 Credito d'imposta per investimenti del 2024 nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) - Fruizione integrale in compensazione - Istituzione del codice tributo
- 6 Credito d'imposta per investimenti transizione 5.0 - Aggiornamento delle FAQ
- 7 Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno ex L. 208/2015 - Restituzione di parte della fornitura con accordo transattivo - Rideterminazione dell'agevolazione
- 8 Kit promozionale assegnato ai migliori clienti - Disciplina ai fini IRES, IRAP e IVA
- 9 Associazione della medicina di gruppo - Disciplina ai fini IRES, IRAP e IVA
- 10 Contributi INPS artigiani e commercianti - Aliquote contributive per il 2025
- 11 Nuovo regime per i lavoratori impatriati - Requisito della residenza estera
- 12 Periodo minimo di residenza estera pregressa per i lavoratori autonomi impatriati
- 13 Dirigenti medici e personale sanitario non dirigenziale - Imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive - Ambito applicativo
- 14 Dichiarazione di successione - Aggiornamento del modello
- 15 Distacco del personale - Rilevanza ai fini IVA per i contratti stipulati dall'1.1.2025 - Condizioni
- 16 Appalti pubblici - Ritenute a garanzia - Modalità di fatturazione
- 17 Noleggio di centro polisportivo - Prestazioni rese da società sportiva dilettantistica - Regime di esclusione IVA - Condizioni
- 18 Cessione di beni trasferiti all'estero - Assenza del presupposto territoriale - Irrilevanza ai fini IVA
- 20 Agenzie di viaggi - Regime speciale IVA - Riporto del "credito di costo" in un Gruppo IVA
- 21 Sfruttamento economico di un brevetto da parte di una fondazione

MARZO 2025: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

21013 GALLARATE (VA)

Via Carducci n. 8

Tel. 0331.284511 - 284577

Fax 0331.772002 - 284578

E - Mail: ymast@studiomastrososa.it

21050 CAIRATE (VA)

P.zza 1° Maggio n. 7

Tel. 0331.310085

Fax 0331.311240

21019 SOMMA LOMBARDO (VA)

Viale Ugo Maspero n.14

Tel. 0331.256791

20010 INVERUNO (MI)

Via Magenta n. 10

1	UNITÀ IMMOBILIARI CON INTERVENTI SUPERBONUS - OMESSO AGGIORNAMENTO CATASTALE - INVITI A REGOLARIZZARE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE
	In attuazione dell'art. 1 co. 86 e 87 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), il provv. Agenzia delle Entrate 7.2.2025 n. 38133 ha definito la disciplina degli inviti all'adempimento spontaneo trasmessi ai contribuenti che non hanno provveduto all'aggiornamento degli archivi catastali con riguardo agli immobili oggetto di interventi agevolati con il superbonus di cui all'art. 119 del DL 34/2020.
1.1	VERIFICA DELL'OBLIGO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE Con riferimento alle unità immobiliari interessate dagli interventi superbonus, sulla base di specifiche liste selettive, l'Agenzia delle Entrate verifica se, laddove prevista, è stata presentata dall'intestatario del fabbricato la dichiarazione di aggiornamento degli archivi catastali ai sensi dell'art. 1 co. 1 e 2 del DM 701/94 (c.d. DOCFA), anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita catastale del fabbricato (art. 1 co. 86 della L. 213/2023). Se, all'esito di tale verifica, l'Agenzia delle Entrate riscontra il mancato aggiornamento degli archivi catastali, può inviare al contribuente, ai sensi dell'art. 1 co. 634 - 636 della L. 190/2014, un'apposita comunicazione (art. 1 co. 87 della L. 213/2023). Si tratta delle c.d. lettere di <i>compliance</i>, volte ad agevolare l'adempimento spontaneo del contribuente, relativo, nel caso di specie, agli obblighi di aggiornamento catastale.
1.2	CRITERI DI VERIFICA Nel corso della risposta all'interrogazione parlamentare 12.2.2025 n. 5-03532, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, in una prima fase, l'invio delle predette comunicazioni riguarderà gli intestatari di immobili, oggetto degli interventi agevolati con superbonus ex art. 119 del DL 34/2020, che allo stato attuale risultano iscritti in Catasto: • privi di rendita catastale; • o con valori catastali di modesta entità rispetto ai costi sostenuti per effettuare gli interventi edilizi in argomento. L'Agenzia rileva infatti che, in entrambi i casi, è ragionevole ipotizzare che l'esecuzione degli interventi possa aver comportato una modifica nella consistenza o nell'attribuzione della categoria e della classe dell'immobile, tale da richiedere l'aggiornamento catastale.
1.3	COMUNICAZIONE PER L'ADEMPIMENTO SPONTANEO Il provv. 7.2.2025 n. 38133 stabilisce che la comunicazione di <i>compliance</i> viene inviata dall'Agenzia delle Entrate mediante PEC (al domicilio digitale presente nell'elenco INI-PEC di cui all'art. 6-bis co. 2 del DLgs. 82/2005) oppure tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La medesima comunicazione viene inoltre resa disponibile nel cassetto fiscale del contribuente. Quanto al contenuto, nella comunicazione vengono riportate le informazioni necessarie affinché il contribuente possa valutare la correttezza dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria. In particolare, la comunicazione contiene: • il codice fiscale, la denominazione, il cognome e nome del contribuente; • l'identificativo catastale dell'immobile indicato dal contribuente nella comunicazione di opzione per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020, presentata in relazione agli interventi agevolati con il superbonus; • l'invito a fornire (qualora necessario) chiarimenti e idonea documentazione tramite il servizio "Consegna documenti e istanze" disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

1.4	FACOLTÀ DEL DESTINATARIO DELLA COMUNICAZIONE Preso atto dei dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate, indicati nella comunicazione di <i>compliance</i>, il contribuente (anche mediante un proprio delegato) può fornire chiarimenti e idonea documentazione (tramite il predetto servizio "Consegna documenti e istanze") nel caso in cui: • ritenga che i dati comunicati sono inesatti; • o comunque intenda fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall'Agenzia delle Entrate, sulla base dei quali non si è resa obbligatoria, nel caso di specie, la presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale. In alternativa, l'intestatario catastale, che ha avuto conoscenza delle informazioni comunicate dall'Agenzia delle Entrate con la lettera di <i>compliance</i>, può regolarizzare la propria posizione, presentando apposita dichiarazione ex art. 1 co. 1 e 2 del DM 701/94 per l'aggiornamento del Catasto dei fabbricati. Riduzione delle sanzioni con la regolarizzazione Se l'intestatario catastale regolarizza, la sanzione per il mancato aggiornamento catastale nei termini, prevista dall'art. 31 del RDL 652/39 (cui rinvia l'art. 60 del DPR 1142/49), è ridotta secondo la disciplina del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97.
2	LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL'ESTERO - APPROVAZIONE DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER IL 2025
	Con il DM 16.1.2025, pubblicato sulla G.U. 11.2.2025 n. 34, sono state approvate le retribuzioni convenzionali applicabili nel 2025 ai lavoratori dipendenti operanti all'estero.
2.1	RILEVANZA AI FINI FISCALI Ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 51 co. 8-<i>bis</i> del TUIR, le retribuzioni convenzionali rilevano, in luogo di quelle effettivamente percepite, nei confronti dei lavoratori dipendenti che rispettino le seguenti condizioni: • siano fiscalmente residenti in Italia; • prestino la propria attività all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, anche se assunti presso un datore di lavoro estero o se la prestazione viene svolta in più Stati esteri; • soggiornino all'estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi, ancorchè "a cavallo" di 2 anni solari, anche se ritornano in Italia al proprio domicilio fiscale una volta alla settimana (art. 1 co. 98 della L. 207/2024). La disciplina in esame non si applica, invece: • ai dipendenti in trasferta; • qualora il dipendente presti la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni che preveda la tassazione del reddito di lavoro esclusivamente nel Paese estero; • ai dipendenti pubblici; • ai dipendenti che svolgono l'attività in un settore economico non previsto nel decreto in esame. Retribuzioni corrisposte prima della pubblicazione del DM 16.1.2025 In considerazione del ritardo con cui è stato pubblicato il DM 16.1.2025, si ricorda che l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che, se vengono corrisposte retribuzioni prima della pubblicazione del decreto relativo all'anno di competenza, occorre fare riferimento al decreto approvato per l'anno precedente, salvo conguaglio (circ. 26.1.2001 n. 7, § 7.4).
2.2	RILEVANZA AI FINI CONTRIBUTIVI Ai fini contributivi, le retribuzioni convenzionali rilevano per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie nei confronti dei lavoratori italiani, dei lavoratori cittadini

	degli altri Stati membri dell'Unione europea e dei lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro a prestare l'attività all'estero: • in Paesi con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale; • oppure in Stati con accordi di sicurezza sociale, in relazione alle assicurazioni non contemplate negli accordi esistenti. Lavoratori operanti in Stati con accordi di sicurezza sociale Si ricorda che, con la sentenza 6.9.2016 n. 17646, la Corte di Cassazione ha affermato che qualora vi siano accordi che consentano il mantenimento della copertura assicurativa in Italia dei lavoratori, in deroga al criterio della territorialità, i datori di lavoro devono assumere come parametro per la determinazione della base imponibile ai fini contributivi le retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori all'estero, in quanto non è applicabile l'equiparazione della definizione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali. In tal caso, infatti, non è compatibile l'utilizzo ai fini contributivi delle retribuzioni convenzionali applicabili ai fini fiscali, ai sensi del co. 8-<i>bis</i> dell'art. 51 del TUIR, in quanto: • tale comma introduce il discrimine temporale dei 183 giorni, legato al concetto di "residenza fiscale" delle persone fisiche ai sensi dell'art. 2 co. 2 del TUIR, ma privo di significato se trasposto nel campo previdenziale, nel quale il concetto di "residenza" non rileva; • ritenere detta disposizione operante ai fini previdenziali determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori assoggettati al regime previdenziale italiano che soggiornino all'estero per periodi superiori o inferiori a quello indicato, nonché una compressione delle entrate pubbliche, a danno anche della posizione previdenziale dei dipendenti. Regolarizzazioni contributive In considerazione del ritardo con cui è stato emanato il DM 16.1.2025, la circ. INPS 18.2.2025 n. 43 ha chiarito che i datori di lavoro possono regolarizzare i versamenti contributivi relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2025: • entro il 16.5.2025; • senza aggravio di oneri aggiuntivi.
3	DETRAZIONE PER INTERVENTI "EDILIZI" - OPZIONE PER SCONTO/CESSIONE - SPESE SOSTENUTE DAL 30.3.2024 - ULTERIORI CONDIZIONI INTRODOTTE DAL DL 39/2024 - CHIARIMENTI
	Entro il 16.3.2025 deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate la comunicazione di opzione per il c.d. "sconto sul corrispettivo" o la cessione della detrazione spettante, di cui all'art. 121 del DL 34/2020, relativa alle spese sostenute nel 2024 per gli interventi "edilizi" elencati al comma 2 del citato articolo (prov. Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. 35873).
3.1	LIMITAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI OPZIONE Dato che la possibilità di optare per la cessione/sconto è stata ridimensionata notevolmente a partire dal 17.2.2023 dall'art. 2 co. 1 del DL 11/2023 e successivamente dagli artt. 2 e 3 del DL 212/2023 e dall'art. 1 del DL 39/2024, in relazione alle spese 2024 potranno optare coloro che rientrano nelle diverse clausole di salvaguardia ivi previste.
3.2	SOSTENIMENTO DELLE SPESE AL 30.3.2024 Per poter optare per la cessione/sconto è necessario che sia soddisfatto l'ulteriore requisito richiesto dall'art. 1 co. 5 del DL 39/2024 secondo cui, alla data del 30.3.2024, deve essere sostenuta la "spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati".

	Al riguardo, la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.2.2025 n. 26 ha ulteriormente chiarito che: • devono ricorrere congiuntamente tutte le condizioni richieste dalla norma, ossia che alla data del 30.3.2024 sia sostenuta parte della spesa, <i>“documentata da fattura, per lavori già effettuati”</i>; • dalla locuzione <i>“lavori già effettuati”</i> sono escluse le spese professionali, le spese sostenute per il pagamento degli oneri di urbanizzazione, per il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, per l’ottenimento delle autorizzazioni amministrative e le spese relative ai servizi tecnici propedeutici all’inizio dei lavori e le mere attività preparatorie del cantiere (ad esempio, per l’acquisto dei materiali o l’installazione di ponteggi).
--	--

4	IMPOSTA DI BOLLO E TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SUI LIBRI SOCIALI - CRITERI DI DETERMINAZIONE
	Con la risposta a interpello 20.2.2025 n. 42, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il versamento dell’imposta di bollo e della tassa di concessione governativa sui libri sociali, ove dovute in presenza dei requisiti di legge, deve essere effettuato a prescindere dalla modalità di tenuta dei libri o registri medesimi.
4.1	AMBITO APPLICATIVO DELL’IMPOSTA DI BOLLO L’imposta di bollo è dovuta, fin dall’origine, per la tenuta di repertori, del libro giornale e del libro degli inventari ex art. 2214 co. 1 c.c. e di ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli artt. 2215 e 2216 c.c. (art. 16 lett. a) della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72). Sono, invece, esentati dal predetto tributo i libri e i registri prescritti dalle norme tributarie (art. 5 della Tabella B allegata al DPR 642/72). Al riguardo, vengono ribaditi i chiarimenti già resi con la risposta a interpello 17.5.2021 n. 346, la quale ha messo in evidenza i diversi modi di determinazione e di versamento dell’imposta di bollo a seconda delle modalità di tenuta del libro o del registro.
4.2	REGISTRO SU SUPPORTO CARTACEO Se il registro è tenuto su supporto cartaceo o con sistemi meccanografici e trascritto su supporto cartaceo, il tributo è dovuto ogni 100 pagine o frazione di esse, nella misura di 16,00 euro, per le società di capitali che versano in misura forfettaria la tassa di concessione governativa, oppure di 32,00 euro negli altri casi; il versamento è eseguito tramite contrassegno o modello F23.
4.3	REGISTRO TENUTO IN MODALITÀ INFORMATICA Se il registro è tenuto in modalità informatica, il tributo è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse nelle misure precedentemente indicate, ai sensi dell’art. 6 del DM 17.6.2014; il versamento è eseguito con il modello F24. Al riguardo, riproponendo il chiarimento della circ. 6.12.2006 n. 36 (§ 2) relativo al previgente DM 23.1.2004, la risposta precisa che tra i libri, i registri e gli altri documenti rilevanti ai fini tributari cui è applicabile il DM 17.6.2014 possono ricomprendersi anche i libri sociali elencati nell’art. 2421 c.c.
4.4	NOZIONE DI REGISTRAZIONE Con riferimento ai libri sociali, la risposta precisa che il termine “registrazione” deve essere riferito alla “riga” (del verbale o dell’annotazione relativa all’ingresso o all’uscita del socio dalla compagine societaria). Tale interpretazione è coerente con quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 5 e 16 del DPR 642/72, in base ai quali il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata, per i tabulati meccanografici l’imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione e, per i libri e registri, l’imposta si applica ogni 100 pagine o frazione di esse.

	Tenuto conto che, convenzionalmente, la misura del foglio è pari a 100 righe, quella della pagina è pari a 25 righe. Pertanto, nel caso dei libri sociali tenuti in modalità digitale, l'imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine (o frazioni) corrispondenti a 2.500 righe (o frazioni). Ai fini del calcolo del tributo, si può fare riferimento alla visualizzazione dei libri, avendo evidenza della pagina su supporto informatico, in modo tale da consentire il conteggio delle righe/pagine per il calcolo del tributo, al pari della pagina "fisica" dei libri tenuti con modalità tradizionale (il formato PDF - PDF/A permette tale visualizzazione).
4.5	AMBITO APPLICATIVO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA La tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri è dovuta per i libri di cui all'art. 2215 c.c. e per tutti gli altri libri e registri che, per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 c.c.), sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie (art. 23 della Tariffa allegata al DPR 641/72). Per i soggetti diversi dalle società di capitali, la tassa è pari a 67,00 euro ogni 500 pagine o frazione di esse.
	Ribadendo quanto già indicato con riguardo all'imposta di bollo, la risposta a interpello precisa che la tassa è dovuta anche in caso di tenuta di libri e registri con strumenti informatici, in quanto tale modalità non fa venir meno gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione che sono assolti mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato. Per la determinazione del dovuto, si assume lo stesso criterio definito per l'imposta di bollo; pertanto, la tassa è dovuta ogni 500 pagine (o frazioni) corrispondenti a 12.500 righe (o frazioni).
5	CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI DEL 2024 NELLE ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE (ZLS) - FRUIZIONE INTEGRALE IN COMPENSAZIONE - ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO
	In relazione al credito d'imposta riconosciuto alle imprese che hanno effettuato investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) nel periodo dall'8.5.2024 al 15.11.2024, ai sensi dell'art. 13 del DL 7.5.2024 n. 60 conv. L. 4.7.2024 n. 95, del DM 30.8.2024 e del provv. Agenzia delle Entrate 12.12.2024 n. 445771, con: - il provv. Agenzia delle Entrate 10.2.2025 n. 39039 è stata stabilita la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile; - la ris. Agenzia delle Entrate 6.2.2025 n. 10 è stato istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione nel modello F24.
5.1	FRUIZIONE INTEGRALE DEL CREDITO RICHIESTO In considerazione del fatto che l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risultante dalle comunicazioni validamente presentate, in assenza di rinuncia, è risultato inferiore alle risorse finanziarie disponibili (pari a 80 milioni di euro), il credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell'importo richiesto nell'istanza, troncando il risultato all'unità di euro. Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio "Cassetto fiscale", accessibile dall'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.
5.2	CODICE TRIBUTO Per l'utilizzo in compensazione tramite il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, del credito d'imposta in esame, è stato istituito il codice tributo "7038", denominato "<i>Credito d'imposta investimenti ZLS - articolo 13, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60</i>".

	Il modello F24 deve essere presentato unicamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
5.3	COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 In sede di compilazione del modello F24: - il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati"; - nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno di sostenimento dei costi, nel formato "AAAA".
6	CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI TRANSIZIONE 5.0 - AGGIORNAMENTO DELLE FAQ Sono state pubblicate sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy le FAQ, da ultimo aggiornate al 24.2.2025, relative al credito d'imposta per investimenti 5.0 di cui all'art. 38 del DL 19/2024, alla luce delle novità introdotte dall'art. 1 co. 427 - 429 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025).

	In particolare, l'aggiornamento riguarda: - l'introduzione del nuovo capitolo "Procedura semplificata (comma 9-bis dell'art. 38)" con 4 nuove FAQ che chiariscono le modalità di applicazione di tale disposizione; - la FAQ 2.17, relativa ai contratti di vendita con patto di riservato dominio; - la FAQ 2.18, concernente la validità degli attestati di conformità/perizia asseverata rilasciati per il credito d'imposta Transizione 4.0; - la FAQ 4.18, relativa alla verifica dei requisiti obbligatori di risparmio energetico nel settore della distribuzione automatica; - la revisione completa della sezione sulla cumulabilità delle agevolazioni; - la modifica della FAQ 10.1, concernente l'aggiornamento dell'interpretazione riguardante l'eccezione riportata all'art. 5 co. 1 lett. d) del DM 24.7.2024, relativa alle attività nel cui processo produttivo viene generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente. Alcune FAQ sono state inoltre eliminate/modificate per effetto delle nuove disposizioni.
7	CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO EX L. 208/2015 - RESTITUZIONE DI PARTE DELLA FORNITURA CON ACCORDO TRANSATTIVO - RIDETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE Con la risposta a interpello 18.2.2025 n. 37, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che la restituzione di parte della fornitura, con accordo transattivo, dopo aver ricevuto l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno (di cui all'art. 1 co. 98 - 108 della L. 208/2015), comporta la rideterminazione dell'agevolazione.
7.1	QUALIFICAZIONE COME CESSIONE DI BENI Tale "rivendita", anche se effettuata in favore dello stesso fornitore, rientra nell'ipotesi di cessione a terzi ai sensi dell'art. 1 co. 105 della L. 208/2015, che comporta la rideterminazione del credito originario.
7.2	INDICAZIONE NEL MODELLO REDDITI Nella fattispecie oggetto di interpello, alla data di scadenza del termine di presentazione del modello REDDITI SC 2024 (31.10.2024), l'importo del credito spettante "maturato" nell'anno 2022, ma autorizzato in data 7.2.2024 e, quindi, da riportare nella colonna F2 del rigo RU5, risultava già "rideterminato" per effetto della cessione avvenuta il 25.6.2024; in tale colonna andava quindi indicato l'importo già ridotto e non anche quello originario.

	A tal fine, è possibile presentare una dichiarazione integrativa.
8	KIT PROMOZIONALE ASSEGNATO AI MIGLIORI CLIENTI - DISCIPLINA AI FINI IRES, IRAP E IVA
	Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 11.2.2025 n. 25 è stata precisata la disciplina applicabile, ai fini IRES, IRAP e IVA, alla cessione di beni a titolo di sconto al raggiungimento di predeterminati livelli di fatturato.
8.1	FATTISPECIE OGGETTO DI INTERPELLO La srl istante (commerciante all'ingrosso di pneumatici e autoaccessori) ha proposto un accordo commerciale a due categorie di clienti. Accordo per i clienti "strategici" Ai clienti definiti "strategici" la società ha proposto l'attribuzione di un <i>kit</i> promozionale (prodotti di abbigliamento, sui quali viene apposto il marchio scelto dallo stesso cliente) al raggiungimento di determinati livelli di acquisto di pneumatici. Accordo per i clienti "profile" Ad altri clienti (definiti "<i>profile</i>") è stato proposto un accordo che attribuisce, nel contempo: • un <i>kit</i> promozionale, alle stesse condizioni previste per i clienti "strategici"; • punti (al raggiungimento di determinati obiettivi), da utilizzare su una piattaforma <i>on line</i> gestita da una società terza.
8.2	DISCIPLINA AI FINI IRES I costi relativi ai beni o servizi offerti ai clienti sono inerenti e, quindi, deducibili ai fini IRES. Infatti, sia le circostanze che inducono la società a riconoscere il beneficio a determinate categorie di clienti in relazione ad una certa soglia di acquisti, sia le modalità di riconoscimento dell'incentivo appaiono idonee ad aumentare i ricavi derivanti dagli acquisti effettuati dai beneficiari della promozione.
8.3	DISCIPLINA AI FINI IRAP Ai fini IRAP, gli oneri imputati a Conto economico in applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa sono normalmente connotati dal generale requisito di inerenza alla base imponibile. Pertanto, i suddetti costi relativi ai beni o servizi offerti ai clienti sono deducibili per l'importo stanziato in bilancio.
8.4	DISCIPLINA AI FINI IVA L'operazione commerciale consistente nella concessione di sconti in natura ai clienti, previo raggiungimento di un determinato fatturato, può essere ricondotta nell'ambito delle cessioni escluse dalla base imponibile ai sensi dell'art. 15 co. 1 n. 2 del DPR 633/72. Ciò vale anche per i beni che i clienti "<i>profile</i>" possono scegliere, riscattando i punti accumulati, sul catalogo della piattaforma <i>on line</i> gestita da una società terza.
9	ASSOCIAZIONE DELLA MEDICINA DI GRUPPO - DISCIPLINA AI FINI IRES, IRAP E IVA
	Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 7.2.2025 n. 23 è stato illustrato il trattamento ai fini IRES, IRAP e IVA di un'associazione (non riconosciuta) per lo svolgimento dell'attività di medicina generale nella forma della medicina di gruppo ai sensi dell'art. 40 del DPR 270/2000 e dell'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale 22.3.2005.
9.1	DISCIPLINA AI FINI IRES Ai fini IRES, l'associazione viene classificata tra gli enti privati diversi dalle società aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, ai sensi dell'art. 73 co. 1 lett. b) del TUIR, con obbligo di presentazione del modello REDDITI SC.

	Nel caso di specie, viene, infatti, esercitata un'attività di prestazione di servizi nei confronti dei medici associati, consistente nel: • sostenimento in nome proprio di costi per il personale e dei costi di gestione; • successivo riaddebito degli stessi agli associati senza oneri aggiuntivi.
9.2	DISCIPLINA AI FINI IRAP Ai fini IRAP, la qualificazione dell'associazione come ente privato esercente attività commerciale in via esclusiva o prevalente comporta l'applicazione delle disposizioni previste per gli enti commerciali. La relativa base imponibile va quindi calcolata in base al principio della "presa diretta" dal bilancio d'esercizio proprio delle società di capitali (ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 446/97).
9.3	DISCIPLINA AI FINI IVA L'Agenzia conferma l'applicabilità del regime di esenzione IVA di cui all'art. 10 co. 2 del DPR 633/72 al ribaltamento dei costi, da parte dell'associazione in esame, ai singoli associati (in senso conforme, già la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 26.7.2024 n. 161).
10	CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCianti - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2025
	L'INPS, con la circ. 7.2.2025 n. 38, ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2025 dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, che subisce un ulteriore incremento di 0,30 punti percentuali rispetto al 2024 nei confronti dei collaboratori di età non superiore a 21 anni, raggiungendo anche per essi la misura ordinaria a regime del 24% prevista dall'art. 24 co. 22 del DL 201/2011.
10.1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ARTIGIANI Per gli artigiani, l'aliquota contributiva per il 2025 rimane quindi pari al 24%. Dal 2025, tale aliquota del 24% si applica anche ai coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni, che nel 2024 beneficiavano dell'aliquota ridotta del 23,70%. Per il reddito eccedente l'importo di 55.448,00 euro (rispetto al precedente limite di 55.008,00 euro), la suddetta aliquota è aumentata di un punto, diventando quindi pari al 25%.
10.2	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE COMMERCianti Per i commercianti, è dovuta l'aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività, che dall'1.1.2022 è stabilita nella misura dello 0,48% (art. 1 co. 380 della L. 178/2020). L'aliquota contributiva per il 2025 rimane quindi pari al 24,48%. Dal 2025, tale aliquota del 24,48% si applica anche ai coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni, che nel 2024 beneficiavano dell'aliquota ridotta del 24,18%. Per il reddito eccedente l'importo di 55.448,00 euro (rispetto al precedente limite di 55.008,00 euro), la suddetta aliquote è aumentata di un punto, diventando quindi pari al 25,48%.
10.3	RIDUZIONE PER I SOGGETTI GIÀ PENSIONATI Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, resta fermo che i contributi dovuti sono ridotti alla metà.
10.4	NUOVA RIDUZIONE PER I SOGGETTI CHE INIZIANO L'ATTIVITÀ L'art. 1 co. 186 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha previsto una riduzione contributiva del 50% anche a favore dei lavoratori che si iscrivono nel corso del 2025 per la prima volta a una delle Gestioni artigiani e commercianti.

	Soggetti interessati L'agevolazione è fruibile dai seguenti soggetti: • imprenditori individuali o soci di società; • collaboratori familiari dei soggetti sopra indicati. Anche gli imprenditori in regime forfettario di cui alla L. 190/2014 possono beneficiare dell'agevolazione. Durata L'agevolazione è fruibile per 36 mesi, in modo continuativo, a partire dalla data di avvio dell'attività d'impresa o di primo ingresso nella società nel 2025. Ulteriori istruzioni Nella circ. 7.2.2025 n. 38, l'INPS ha reso noto che con una successiva circolare verrà illustrata in dettaglio la normativa relativa alla suddetta agevolazione e saranno altresì fornite le indicazioni per la presentazione della domanda.
10.5	CONTRIBUTO DI MATERNITÀ Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità rimane pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua).
10.6	MINIMALE DI REDDITO PER IL 2025 Il minimale di reddito per il 2025, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 18.555,00 euro (prima 18.415,00 euro).
10.7	MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2025 Il massimale di reddito per il 2025, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari: • a 92.413,00 euro (prima 91.680,00 euro), per coloro che hanno anzianità contributiva al 31.12.95; • ovvero a 120.607,00 euro (prima 119.650,00 euro), per coloro che non hanno anzianità contributiva al 31.12.95, iscritti a partire dall'1.1.96 o successivamente a tale data.
10.8	ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE L'adesione al concordato preventivo biennale, di cui al DLgs. 12.2.2024 n. 13, non fa venire meno gli obblighi contributivi e la base imponibile concordata assume rilevanza anche ai fini della determinazione dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo, se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli artt. 15 e 16 del citato DLgs. 13/2024.
10.9	MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro: • il 16.5.2025, il 20.8.2025, il 17.11.2025 e il 16.2.2026, per quanto concerne il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; • i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF, per quanto riguarda i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di primo e secondo acconto 2025 e saldo 2025.
11	NUOVO REGIME PER I LAVORATORI IMPATRIATI - REQUISITO DELLA RESIDENZA ESTERA L'Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello 20.2.2025 n. 41 e 28.2.2025 n. 53, ha fornito chiarimenti in merito alle condizioni alle quali opera il requisito della residenza estera di sei o sette periodi d'imposta, previsto dall'art. 5 del DLgs. 209/2023, riguardante il nuovo regime degli impatriati.

21013 GALLARATE (VA)

Via Carducci n. 8

Tel. 0331.284511 - 284577

Fax 0331.772002 - 284578

E - Mail: ymast@studiomastrosora.it

21050 CAIRATE (VA)

P.zza 1° Maggio n. 7

Tel. 0331.310085

Fax 0331.311240

21019 SOMMA LOMBARDO (VA)

Viale Ugo Maspero n.14

Tel. 0331.256791

20010 INVERUNO (MI)

Via Magenta n. 10

11.1	PERIODO MINIMO DI RESIDENZA ESTERA PREGRESSA L'art. 5 co. 1 lett. b) del DLgs. 209/2023 stabilisce che, ai fini agevolativi, è necessario che, in via ordinaria, i lavoratori non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento. Tuttavia, in base alla stessa norma, il periodo minimo di pregressa permanenza all'estero è innalzato a sei periodi d'imposta se vi è "continuità" tra il datore di lavoro estero e quello di rientro in Italia. È il caso del lavoratore impiegato all'estero presso la società X, che, trasferitosi in Italia, continui a lavorare presso la stessa società X o presso una società dello stesso gruppo. Il requisito della residenza estera aumenta a sette periodi d'imposta se, verificata la condizione della continuità tra datore estero e datore di lavoro "post rientro" in Italia, è altresì verificata quella per cui il lavoratore, "prima del suo trasferimento all'estero", è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto per il quale ha lavorato all'estero oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo. Quindi, se lo stesso lavoratore già lavorava per la società X (o per una società del medesimo gruppo) prima del trasferimento all'estero, il periodo di osservazione sale a sette anni.
11.2	VERIFICA DELLA CONTINUITÀ TRA I DATORI DI LAVORO L'Agenzia delle Entrate specifica come la sussistenza del requisito della residenza estera vada valutata "nel periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia", verificando se, al rientro in Italia, la persona continui a lavorare presso lo stesso datore di lavoro per il quale ha lavorato all'estero "durante il periodo di imposta precedente il trasferimento della residenza in Italia o, comunque, fino alla data in cui avviene tale trasferimento". Pertanto, specifica ancora l'Agenzia, nel caso del medesimo lavoratore che rientri in Italia nel 2024, per svolgere attività per la medesima società X presso cui ha lavorato all'estero ma solo fino al 2020, avendo poi interrotto il rapporto di lavoro, il periodo minimo di residenza estera è pari a tre anni. Ciò in quanto la coincidenza del datore di lavoro assume rilevanza solo se verificata nel periodo d'imposta precedente il rientro in Italia.
11.3	RESIDENZA ESTERA PARI A SEI PERIODI D'IMPOSTA La situazione da cui prende spunto il chiarimento reso nella risposta a interpello 41/2025 era quella di un lavoratore che negli anni 2015-2018 aveva prestato attività in Italia presso due diversi datori di lavoro: • società A (appartenente al gruppo H), nel 2015 e nel 2016; • società B (esterna al gruppo), nel 2017 e nel 2018. Successivamente, la persona si era trasferita all'estero, lavorando presso la società C, anch'essa appartenente al gruppo H. Nel 2025 la persona rientrava in Italia, tornando a lavorare presso la società A del gruppo H. In tal caso, l'Agenzia ha richiesto un periodo minimo di residenza estera pari a sei periodi d'imposta, in quanto nel periodo immediatamente precedente il trasferimento all'estero la persona lavorava per la società B, esterna al gruppo, spezzando quindi la continuità richiesta per l'innalzamento a sette periodi d'imposta.
11.4	RESIDENZA ESTERA PARI A SETTE PERIODI D'IMPOSTA La situazione esaminata nella risposta a interpello 53/2025 è invece quella relativa ad una persona che aveva lavorato fino all'inizio del 2019 per una società italiana D, per poi trasferirsi all'estero presso la sede estera della stessa società D fino al 30.6.2024. Da tale data il rapporto di lavoro con la società D veniva interrotto per iniziare un'attività lavorativa autonoma.

	Dall'1.1.2025 la persona faceva rientro in Italia tornando alle dipendenza della società D. Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate i sei mesi di attività di lavoro autonomo non interrompono il legame di continuità (tra datore di lavoro estero e <i>post</i> impatrio) che rende necessario l'innalzamento del requisito; in aggiunta, il fatto che prima dell'espatrio la persona avesse già lavorato alle dipendenze della società presso la quale lavora al rientro comporta che il periodo minimo di residenza estera è pari a sette anni.
11.5	FRUIZIONE CONTESTUALE DEL BENEFICIO PER ENTRAMBI I GENITORI La risposta a interpello 53/2025 esamina anche la previsione di cui all'art. 5 co. 4 del DLgs. 209/2023, in base alla quale la detassazione è pari al 60% in presenza di un figlio minore. Al riguardo, viene chiarito che: • non rileva la circostanza per cui, successivamente al rientro, i figli diventino maggiorenni; • in assenza di ulteriori limiti specifici riguardo alla spettanza del beneficio rafforzato ad uno solo dei genitori, lo stesso opera, nel rispetto di ogni altra condizione, per entrambi i genitori.
12	PERIODO MINIMO DI RESIDENZA ESTERA PREGRESSA PER I LAVORATORI AUTONOMI IMPATRIATI
	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 7.2.2025 n. 22, ha precisato che l'art. 5 co. 1 lett. b) del DLgs. 209/2023 deve essere interpretato nel senso che in tutti i casi in cui l'impatriato svolga in Italia un'attività di lavoro autonomo che veda come committente l'ex datore di lavoro estero è richiesto un periodo minimo di residenza estera di sei o sette anni; e ciò, pare di comprendere, anche se l'ex datore di lavoro è uno solo dei committenti dell'impatriato.
12.1	REQUISITO DELLA RESIDENZA ESTERA PREGRESSA In base alla norma richiamata, se il lavoratore presta la sua attività in Italia in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all'estero prima del trasferimento o in favore di un soggetto dello stesso gruppo, il periodo minimo di residenza estera pregressa (ordinariamente, pari a tre periodi d'imposta), è incrementato: • a sei periodi d'imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto o di un soggetto dello stesso gruppo; • a sette periodi d'imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto o di un soggetto dello stesso gruppo.
12.2	CONDIZIONI PER IL LAVORATORE AUTONOMO Il caso esaminato dall'Agenzia delle Entrate riguarda una persona di nazionalità francese che aveva già lavorato in Italia sino al marzo del 2018 e che si era poi trasferita in Svizzera, lavorando a Zurigo con contratto di lavoro subordinato sino all'agosto del 2024; da questa data la persona, trasferitasi in Italia, ha stipulato un contratto di consulenza con la stessa società di Zurigo (unico committente dell'interessata). Secondo l'Agenzia delle Entrate è ammessa la fruizione dell'agevolazione relativa agli impatriati poiché la persona vantava almeno sei anni di residenza pregressa (dal 2018 al 2023). È quindi richiesto un periodo di residenza estera superiore all'ordinario, in quanto, secondo l'Agenzia, l'art. 5 co. 1 lett. b) del DLgs. 209/2023 non specifica la tipologia contrattuale che deve intercorrere tra i soggetti (al fine dell'allungamento del periodo di residenza pregressa), con la conseguenza che in tutti i casi in cui vi siano prestazioni (anche di lavoro autonomo) a favore dello stesso ex datore questo periodo va assunto in sei o sette anni.

21013 GALLARATE (VA)

Via Carducci n. 8

Tel. 0331.284511 - 284577

Fax 0331.772002 - 284578

E - Mail: ymast@studiomastrosora.it

21050 CAIRATE (VA)

P.zza 1° Maggio n. 7

Tel. 0331.310085

Fax 0331.311240

21019 SOMMA LOMBARDO (VA)

Viale Ugo Maspero n.14

Tel. 0331.256791

20010 INVERUNO (MI)

Via Magenta n. 10

12.3	ASPETTI CRITICI L'interpello, nel prevedere tale conseguenza se l'impatriato rende le proprie prestazioni professionali <i>"anche nei confronti del precedente datore di lavoro estero"</i> , parrebbe portare il principio alle estreme conseguenze, imponendo il periodo di sei o sette anni non solo nel caso di monocommittenza, ma anche nelle situazioni in cui l'ex datore è uno solo tra i clienti dell'impatriato.
13	DIRIGENTI MEDICI E PERSONALE SANITARIO NON DIRIGENZIALE - IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE - AMBITO APPLICATIVO Con la risposta a consulenza giuridica 3.2.2025 n. 2, l'Agenzia delle Entrate ha precisato l'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali regionale e comunale, pari al 15%, introdotta dall'art. 7 del DL 73/2024, sui compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario non dirigenziale. Tenuto conto che la norma richiama esplicitamente sia il CCNL dell'Area Sanità triennio 2019-2021, del 23.1.2024, sia il CCNL relativo al personale del Comparto Sanità triennio 2019-2021, l'imposta sostitutiva: • non può trovare applicazione per i compensi erogati al personale della sanità privata accreditata ai quali non si rendono applicabili i contratti collettivi citati nella norma; • si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dalle Aziende ed Enti del comparto indicate all'art. 6 del CCNLQ del 3.8.2021, ovverosia aziende sanitarie e ospedaliere del Servizio sanitario nazionale e alle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti e dal personale sanitario cui si applica la contrattazione collettiva nazionale.
14	DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE - AGGIORNAMENTO DEL MODELLO Con il provv. 13.2.2025 n. 47335, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato: • il modello di dichiarazione di successione e le relative istruzioni di compilazione; • le specifiche tecniche per la trasmissione telematica della dichiarazione. L'aggiornamento si è reso necessario per recepire le novità introdotte con la riforma dell'imposta sulle successioni e donazioni operata dal DLgs. 18.9.2024 n. 139, applicabile alle successioni apertesi dall'1.1.2025.
14.1	AUTOLIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE Per le successioni apertesi dall'1.1.2025, ai sensi dei riscritti art. 27 e 33 del DLgs. 346/90, anche l'imposta sulle successioni (e non più solo le imposte ipotecaria e catastale) è autoliquidata dai contribuenti. L'art. 27 co. 2 del DLgs. 346/90 dispone, infatti, che l'imposta di successione <i>"è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione a norma dell'art. 33"</i>. Inoltre, l'art. 33 del DLgs. 346/90, a seguito della riforma, stabilisce che <i>"i soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l'imposta in base alla dichiarazione della successione"</i> e precisa che <i>"nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, con l'invito a effettuare il pagamento entro sessanta giorni"</i>. Il nuovo art. 37 del DLgs. 346/90 precisa, invece, che <i>"il contribuente esegue il pagamento dell'imposta autoliquidata [...] entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione"</i>. Infine, l'art. 38 del DLgs. 346/90 prevede la possibilità di dilazionare il pagamento.

	Per recepire tali novità, è stata inserita una specifica sezione nel quadro EF del modello di dichiarazione di successione, ove è possibile indicare l'imposta autoliquidata e gestirne il pagamento come previsto dalle nuove disposizioni. Si ricorda che i codici tributo per il versamento dell'imposta di successione in autoliquidazione sono stati approvati con la ris. Agenzia delle Entrate 10.1.2025 n. 2.
14.2	ALTRE NOVITÀ DEL MODELLO AGGIORNATO Altre novità dell'aggiornamento del modello di dichiarazione di successione e delle relative istruzioni concernono: • i <i>trust</i> testamentari, per i quali viene previsto il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, nonché la possibilità di scegliere la c.d. "tassazione in entrata", optando per il pagamento dell'imposta di successione, autoliquidata, <i>"in occasione della presentazione della dichiarazione, in luogo del momento in cui avviene il trasferimento dei beni e diritti ai beneficiari finali"</i>; • le sanzioni introdotte dal DLgs. 14.6.2024 n. 87, concernenti il tardivo pagamento dell'imposta di successione, delle imposte ipotecarie e catastali e degli altri tributi autoliquidati; • l'applicazione dei tributi speciali relativamente ai servizi ipotecari e catastali; • la richiesta di "Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione".
14.3	UTILIZZO DEL NUOVO MODELLO Il modello aggiornato può essere utilizzato, per la trasmissione telematica della dichiarazione di successione, dal 14.2.2025. Si segnala che, anche per le successioni apertesì fino al 31.12.2024, si utilizza ora il nuovo modello telematico di dichiarazione di successione, che però, a seguito dell'aggiornamento, adotta un diverso sistema a seconda della data di apertura della successione: • l'autoliquidazione solo per le successioni apertesì dall'1.1.2025; • la liquidazione d'ufficio per le precedenti.
15	DISTACCO DEL PERSONALE - RILEVANZA AI FINI IVA PER I CONTRATTI STIPULATI DALL'1.1.2025 - CONDIZIONI
	Con la risposta a interpello 18.2.2025 n. 38, l'Agenzia delle Entrate ha delineato le condizioni per l'assoggettamento ad IVA delle prestazioni di distacco del personale, poste in essere in forza di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dall'1.1.2025.
15.1	QUADRO NORMATIVO Per effetto dell'art. 16-ter del DL 131/2024 conv. L. 166/2024, è stato abrogato l'art. 8 co. 35 della L. 67/88, il quale prevedeva uno speciale regime di esclusione da IVA per i distacchi e/o prestiti di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo. Con il venire meno della menzionata disciplina, il distacco e/o il prestito di personale integra una prestazione di servizi rilevante ai fini dell'imposta, al ricorrere di un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto. Valgono i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella sentenza 11.3.2020 relativa alla causa C-94/19, secondo cui le prestazioni relative al distacco e/o al prestito di personale sono rilevanti ai fini IVA, <i>"a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall'altro, si condizionino reciprocamente"</i>.
	Per espressa previsione dell'art. 16-ter co. 2 del DL 131/2024, sono comunque fatti salvi i comportamenti pregressi adottati dai contribuenti, anteriormente all'1.1.2025: • sia nel caso in cui abbiano applicato l'IVA in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea nella causa C-94/19;

21013 GALLARATE (VA)

Via Carducci n. 8

Tel. 0331.284511 - 284577

Fax 0331.772002 - 284578

E - Mail: ymast@studiomastrosora.it

21050 CAIRATE (VA)

P.zza 1° Maggio n. 7

Tel. 0331.310085

Fax 0331.311240

21019 SOMMA LOMBARDO (VA)

Viale Ugo Maspero n.14

Tel. 0331.256791

20010 INVERUNO (MI)

Via Magenta n. 10

	sia nel caso in cui non abbiano applicato l'IVA in base alla normativa interna al tempo vigente.
15.2	CASO DI SPECIE Il caso esaminato nella risposta a interpello riguarda due società non appartenenti allo stesso gruppo. L'accordo prevede che alla società distaccataria sia richiesto solamente il rimborso dei costi effettivamente sostenuti dalla distaccante per ciascun lavoratore (inclusi tutti gli oneri contributivi e assicurativi ripresi analiticamente a piè di lista nei cedolini stipendiali), senza alcuna marginalità. L'Agenzia delle Entrate rileva che, a prescindere dall'assenza di un "mark up", l'operazione può considerarsi rilevante ai fini IVA, in quanto caratterizzata dal requisito dell'onerosità ed essendo riscontrabile nel caso in esame un nesso diretto tra la prestazione della società distaccante e la controprestazione resa dalla distaccataria, poiché si evidenzia che gli importi versati in favore della distaccante e il distacco di personale di quest'ultima "si condizionano reciprocamente". Sulla base di questi presupposti, è integrata una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, in quanto resa in adempimento di un accordo stipulato a decorrere dall'1.1.2025, e, di conseguenza, gli importi erogati dalla società distaccataria a favore della distaccante a titolo di rimborso del costo sostenuto per ciascun lavoratore distaccato dovranno essere assoggettati ad imposta.
16	APPALTI PUBBLICI - RITENUTE A GARANZIA - MODALITÀ DI FATTURAZIONE
	Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 28.2.2025 n. 52 sono stati forniti i seguenti chiarimenti circa le modalità di fatturazione, con il meccanismo dello <i>split payment</i> , delle prestazioni soggette alla "ritenuta a garanzia" prevista dal DLgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
16.1	BASE IMPONIBILE IVA Le ritenute a garanzia concorrono a formare la base imponibile IVA dell'operazione, poiché il loro ammontare è parte integrante del corrispettivo che spetta all'appaltatore/prestatore. Quest'ultimo può emettere la fattura per l'intero corrispettivo, comprensivo della quota relativa alla ritenuta subita.
16.2	ESIGIBILITÀ IVA L'esigibilità dell'IVA sulle somme a titolo di ritenuta resta ancorata, però, al momento del pagamento delle stesse, salvo che l'ente pubblico committente decida di anticipare l'esigibilità al momento della ricezione della fattura oppure a quello della registrazione della medesima, come previsto dall'art. 3 del DM 23.1.2015 per le operazioni a cui si applica lo <i>split payment</i>.
17	NOLEGGIO DI CENTRO POLISPORTIVO - PRESTAZIONI RESE DA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA - REGIME DI ESCLUSIONE IVA - CONDIZIONI
	Con la risposta a interpello 17.2.2025 n. 36, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le prestazioni di noleggio di un impianto sportivo rese: - da una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro (SSD), - a favore di associazioni sportive dilettantistiche iscritte alla medesima Federazione sportiva, - beneficiano del regime di esclusione IVA di cui all'art. 4 co. 4 del DPR 633/72, purché l'attività sia svolta in conformità alle finalità istituzionali dell'ente.
17.1	REGIME DI "DECOMMERCIALIZZAZIONE" IVA Si ricorda che l'art. 4 co. 4 del DPR 633/72 (nel testo attualmente applicabile, ossia anteriormente alle modifiche disposte dall'art. 5 co. 15-<i>quater</i> del DL 146/2021 che saranno applicabili dall'1.1.2026) esclude dal campo di applicazione dell'IVA le cessioni di

	beni e prestazioni di servizi rese a titolo oneroso da enti associativi, laddove siano rispettate alcune condizioni. Nello specifico, occorre che le operazioni siano rese: • da specifiche categorie di associazioni, tra cui le associazioni sportive dilettantistiche (ASD); • in conformità alle finalità istituzionali; • nei confronti di determinati soggetti, tra cui altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.
17.2	CONDIZIONI PER L'ESCLUSIONE DA IVA Sotto il profilo soggettivo, è stato normativamente sancito che il regime di esclusione IVA si applica anche alle SSD costituite in forma di società di capitali senza fini di lucro (art. 3 del DL 113/2024). Pertanto, nel caso specifico tale condizione risulta rispettata. In merito agli altri requisiti, l'Agenzia delle Entrate ritiene che possano estendersi anche agli effetti dell'IVA i chiarimenti resi in materia di decommercializzazione ai fini IRES per gli enti associativi, stante il contenuto speculare dell'art. 4 co. 4 del DPR 633/72 rispetto all'art. 148 co. 3 del TUIR. Pertanto, la condizione di appartenenza degli enti beneficiari a un'unica organizzazione locale o nazionale può considerarsi realizzata, anche ai fini IVA, quando sia la ASD/SSD prestatrice, sia la ASD/SSD destinataria della prestazione sono affiliate alla medesima Federazione sportiva (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 1.8.2018 n. 18, punto 7.8).
17.3	CONFORMITÀ ALLE FINALITÀ ISTITUZIONALI Inoltre, così come chiarito ai fini della decommercializzazione ai fini IRES, anche agli effetti dell'IVA l'attività si considera svolta in conformità alle finalità istituzionali laddove costituisca il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l'ente. Peraltro, il fatto che l'art. 9 del DLgs. 36/2021 qualifichi come "strumentali" le attività di gestione di impianti sportivi, tra cui è riconducibile quella di noleggio, non è sufficiente di per sé a ritenere che tali attività siano svolte in ogni caso in conformità alle finalità istituzionali. Occorre quindi guardare al concreto utilizzo dell'impianto noleggiato. Nel caso specifico, dunque, le prestazioni di noleggio possono considerarsi escluse da IVA a condizione che <i>"l'impianto noleggiato continui ad essere utilizzato e destinato allo svolgimento esclusivo dell'attività sportiva"</i>, che rappresenta l'oggetto sociale della SSD.
18	CESSIONE DI BENI TRASFERITI ALL'ESTERO - ASSENZA DEL PRESUPPOSTO TERRITORIALE - IRRILEVANZA AI FINI IVA
	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 14.2.2025 n. 34, ha confermato che si è in presenza di una cessione all'esportazione, rilevante ai fini IVA e non imponibile ai sensi dell'art. 8 del DPR 633/72, qualora, unitamente al trasporto o alla spedizione del bene fuori dal territorio dell'Unione europea, si perfezioni anche il trasferimento della proprietà o del diritto reale sugli stessi. In assenza di tali requisiti, la cessione della merce che si trova in un Paese terzo in seguito all'esportazione franco valuta non è territorialmente rilevante secondo quanto disposto dall'art. 7-bis del DPR 633/72.
18.1	CESSIONE ALL'ESPORTAZIONE SOLO SE C'È IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ L'Agenzia delle Entrate ricorda che si realizza una cessione all'esportazione quando l'invio dei beni in uno Stato extra-UE in regime franco valuta per la successiva cessione al cliente estero <i>"avviene in virtù dell'impegno contrattualmente vincolante assunto ab origine dalle stesse parti"</i> (si veda anche la ris. 13.12.2013 n. 94). In tale contesto, le

	merci appaiono <i>“sin dall’inizio”</i> condizionate <i>“all’esclusivo trasferimento in proprietà del cliente estero in relazione alle sue esigenze di approvvigionamento”</i> .
18.2	CASO DI SPECIE Nel caso in esame i beni vengono trasferiti da un soggetto passivo italiano (Alfa) in un deposito sito in USA dal quale il soggetto che si occupa dello stoccaggio preleva i beni per la successiva vendita ai clienti di Alfa, senza assumerne la proprietà. Non si verificano, dunque, le circostanze per ritenere che l’invio dei beni sia stato condizionato a un successivo trasferimento della proprietà dei beni al cliente estero per le sue finalità di approvvigionamento. Le cessioni poste in essere da Alfa negli USA difettano del requisito di territorialità ai sensi dell’art. 7-bis del DPR 633/73, atteso che il trasferimento della proprietà avviene <i>“durante la loro permanenza all’estero”</i> (C.M. 15.7.99 n. 156/E) e dovranno essere pertanto documentate da una fattura <i>“fuori campo IVA”</i> ai sensi dell’art. 21 co. 6-bis del DPR 633/72.
19	STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA - INTERVENTO SU VENDITE EFFETTUATE IN ITALIA - TRATTAMENTO AI FINI IVA Con la risposta a interpello 13.2.2025 n. 33, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le condizioni al ricorrere delle quali l’intervento su operazioni realizzate in Italia, da parte di una stabile organizzazione di una società non residente, possa essere considerato <i>“qualificante”</i> ai fini dell’applicazione dell’IVA.
19.1	QUADRO NORMATIVO E DI PRASSI A norma dell’art. 53 par. 1 del Regolamento UE 15.3.2011 n. 282, devono ricorrere due condizioni affinché l’intervento di una stabile organizzazione si possa configurare come <i>“qualificante”</i>, vale a dire che la stessa sia caratterizzata da: • un <i>“grado sufficiente di permanenza”</i>; • una <i>“struttura adeguata in termini di risorse umane e tecniche per consentirle di effettuare la fornitura di beni o servizi in cui interviene”</i>. Inoltre, secondo il par. 2 dello stesso art. 53, se un soggetto passivo dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato membro in cui è dovuta l’imposta, si ritiene che la stabile organizzazione non partecipi <i>“a meno che i mezzi tecnici o umani di detta stabile organizzazione siano utilizzati”</i> per operazioni inerenti alla realizzazione della cessione o prestazione, <i>“prima o durante la realizzazione di detta cessione o prestazione”</i>. Secondo la prassi amministrativa dell’Agenzia delle Entrate (cfr. risposte a interpello n. 52/2021 e 57/2023), l’analisi deve essere condotta caso per caso.
19.2	CASO DI SPECIE Sulla base degli elementi di fatto, esaminati nella risposta a interpello 33/2025, emerge che l’attività posta in essere dalla stabile organizzazione italiana comprende sia la fase <i>pre vendita</i> (analisi di mercato, ricerca dei clienti, consulenza logistica, ecc.), sia quella <i>post vendita</i> (assistenza per guasti, ecc.) Dati questi elementi, l’Agenzia delle Entrate considera <i>“qualificante”</i> l’intervento della stabile organizzazione in Italia, risultando le attività da essa compiute come <i>“inerenti alla cessione dei beni”</i> al cliente nazionale e quale <i>“sintomo di un sufficiente grado di autonomia”</i> rispetto alla casa madre non residente. Di conseguenza, in relazione alle operazioni poste in essere in Italia: • la stabile organizzazione è tenuta ad applicare l’IVA in via di rivalsa, per le cessioni di beni nei confronti di un soggetto stabilito nel territorio dello Stato (è inapplicabile, invece, il meccanismo del <i>reverse charge</i>);

	non è possibile, per la casa madre non residente, recuperare l'imposta mediante rimborso "diretto" ai sensi dell'art. 38-bis2 del DPR 633/72, in ragione dell'effettuazione di operazioni imponibili nello Stato del rimborso.
20	AGENZIE DI VIAGGI - REGIME SPECIALE IVA - RIPORTO DEL "CREDITO DI COSTO" IN UN GRUPPO IVA
	Con la risposta a interpello 11.2.2025 n. 24, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il "credito di costo" maturato da un soggetto passivo che applica il regime speciale IVA per le agenzie di viaggio, di cui all'art. 74-ter del DPR 633/72, può essere utilizzato nell'anno successivo a quello di maturazione anche se nel frattempo il medesimo soggetto è entrato a far parte di un Gruppo IVA.
20.1	FATTISPECIE Il caso specifico riguardava una società che, operando nel mercato dei <i>flexible benefit</i> come aggregatore di servizi, svolgeva anche attività in regime speciale delle agenzie di viaggio ai sensi dell'art. 74-ter del DPR 633/72, ossia applicando l'IVA secondo il metodo di deduzione "base da base", anziché secondo il metodo di detrazione "imposta da imposta". Tale società, nella dichiarazione annuale relativa al 2023, evidenziava un'eccedenza di costo che, in base alla disciplina speciale (art. 6 co. 1 lett. d) del DM 340/99), poteva essere computata nell'anno successivo. Tuttavia, in tale anno (2024), la società veniva inclusa in un Gruppo IVA. Si poneva quindi il dubbio sulla possibilità di utilizzo dell'eccedenza da parte del Gruppo, anche considerato che l'art. 70-sexies del DPR 633/72, con riguardo al trasferimento al soggetto passivo unico delle eccedenze pregresse di IVA detraibile, prevede specifiche limitazioni, a fini antielusivi.
20.2	TRASFERIBILITÀ DEL CREDITO DI COSTO AL GRUPPO IVA Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'eccedenza di costo che può scaturire dall'applicazione del regime speciale IVA di cui all'art. 74-ter del DPR 633/72 rappresenta una componente di calcolo della base imponibile e non costituisce, quindi, trasferimento di un'eccedenza di imposta detraibile. Non sussistono, quindi, nel caso descritto, i presupposti per l'applicazione della norma antielusiva. In definitiva, la base imponibile delle operazioni effettuate dal Gruppo IVA nell'ambito dell'attività (separata) di agenzia di viaggi andrà determinata computando in diminuzione l'eccedenza di costo maturata dalla singola società nell'anno antecedente la partecipazione al Gruppo.
21	SFRUTTAMENTO ECONOMICO DI UN BREVETTO DA PARTE DI UNA FONDAZIONE
	Con la risposta a interpello 28.2.2025 n. 51, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, per una fondazione qualificabile come ente non commerciale e avente come finalità istituzionale la ricerca scientifica, i proventi dello sfruttamento economico dei brevetti aventi ad oggetto i risultati ottenuti dai ricercatori, dipendenti della medesima, costituiscono redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. g) del TUIR. Nel caso specifico, all'atto dell'instaurazione del rapporto, il ricercatore si impegnavano a trasferire alla fondazione i diritti di sfruttamento economico dei risultati della propria ricerca, a fronte del diritto ad essere riconosciuto come inventore e a ottenere un congruo compenso economico. Il fatto che lo sfruttamento economico del brevetto non sia realizzato direttamente dall'autore, ma ottenuto a titolo oneroso dalla fondazione, fa sì che i proventi realizzati siano inquadrabili tra i redditi diversi. Inoltre, nell'ipotesi in cui il brevetto venga conferito dalla fondazione in una società di capitali, in base all'art. 9 co. 5 del TUIR, l'operazione deve essere sottoposta a tassazione, sempre come reddito diverso, assumendo come provento conseguito il valore normale del brevetto conferito.

21013 GALLARATE (VA)

Via Carducci n. 8

Tel. 0331.284511 - 284577

Fax 0331.772002 - 284578

E - Mail: ymast@studiomastrosora.it

21050 CAIRATE (VA)

P.zza 1° Maggio n. 7

Tel. 0331.310085

Fax 0331.311240

21019 SOMMA LOMBARDO (VA)

Viale Ugo Maspero n.14

Tel. 0331.256791

20010 INVERUNO (MI)

Via Magenta n. 10

MARZO 2025: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
14.3.2025	Aggiornamento dati del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche	Le associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) al 31.12.2024, devono inviare telematicamente una dichiarazione riguardante: • l'aggiornamento dei dati comunicati in fase di iscrizione; • l'aggiornamento degli amministratori in carica; • i dati riferiti all'attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa; • ogni altra modifica intervenuta nell'anno 2024. Tale dichiarazione è trasmessa al RASD tramite l'Organismo sportivo di affiliazione o, in mancanza, direttamente attraverso la piattaforma del Registro.
15.3.2025	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di febbraio 2025 o ad operazioni effettuate nel mese di febbraio 2025. La comunicazione non riguarda: • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.3.2025	Trasmissione dati cessione detrazione o sconto sul corrispettivo per interventi edilizi	I contribuenti, gli amministratori di condominio o gli intermediari devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello, l'opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, ove ancora possibile, in relazione alle spese sostenute nel 2024 relative agli interventi di: • recupero del patrimonio edilizio; • riqualificazione energetica; • adozione di misure antisismiche; • installazione di impianti solari fotovoltaici; • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici; • superamento delle barriere architettoniche.

21013 GALLARATE (VA)
Via Carducci n. 8
Tel. 0331.284511 - 284577
Fax 0331.772002 - 284578
E - Mail: ymast@studiomastrososa.it

21050 CAIRATE (VA)
P.zza 1° Maggio n. 7
Tel. 0331.310085
Fax 0331.311240

21019 SOMMA LOMBARDO (VA)
Viale Ugo Maspero n.14
Tel. 0331.256791

20010 INVERUNO (MI)
Via Magenta n. 10

MARZO 2025: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
17.3.2025	Certificazione redditi da lavoro e da locazioni brevi	I sostituti d'imposta devono consegnare ai sostituiti (es. dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, professionisti, agenti, titolari di diritti d'autore, lavoratori occasionali, percettori di redditi da locazioni brevi, ecc.) la certificazione, relativa all'anno 2024:
<i>segue</i>		- delle somme e valori corrisposti; - delle ritenute operate; - delle detrazioni d'imposta effettuate; - dei contributi previdenziali trattenuti. Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il modello "sintetico" della Certificazione Unica 2025, approvato dall'Agenzia delle Entrate. Le certificazioni non devono più essere rilasciate in relazione ai compensi corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. "contribuenti minimi"). Se la certificazione relativa al 2024 è già stata consegnata utilizzando il modello di Certificazione Unica 2024 (es. a seguito di richiesta avanzata dal lavoratore in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2024), entro la scadenza in esame occorre sostituirla consegnando la nuova Certificazione Unica 2025.
17.3.2025	Certificazione dividendi	I soggetti che, nel 2024, hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l'apposita certificazione: - dei dividendi corrisposti; - delle relative ritenute d'acconto operate. La certificazione non deve essere rilasciata in caso di utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva. La certificazione va rilasciata utilizzando l'apposito modello CUPE approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2019 n. 10663 (le relative istruzioni sono state aggiornate l'11.2.2021 e il 18.12.2023).
17.3.2025	Certificazione <i>capital gain</i>	I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria (c.d. "<i>capital gain</i>"), devono rilasciare alle parti la certificazione delle operazioni effettuate nell'anno 2024. L'obbligo di certificazione non si applica se il contribuente ha optato per il regime del "risparmio amministrato" o del "risparmio gestito".

21013 GALLARATE (VA)
Via Carducci n. 8
Tel. 0331.284511 - 284577
Fax 0331.772002 - 284578
E - Mail: ymast@studiomastrososa.it

21050 CAIRATE (VA)
P.zza 1° Maggio n. 7
Tel. 0331.310085
Fax 0331.311240

21019 SOMMA LOMBARDO (VA)
Viale Ugo Maspero n.14
Tel. 0331.256791

20010 INVERUNO (MI)
Via Magenta n. 10

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		Per la certificazione in esame non è previsto un apposito modello.
17.3.2025	Altre certificazioni	I sostituti d'imposta devono rilasciare le altre certificazioni, relative al 2024, in relazione agli altri redditi soggetti a ritenuta, diversi da quelli precedenti (es. interessi relativi a finanziamenti e altri redditi di capitale). La certificazione avviene in forma libera, purché attesti l'ammontare: - delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti; - delle ritenute operate.
17.3.2025	Trasmissione telematica Certificazioni Uniche	I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative al 2024: - utilizzando il modello "ordinario" della Certificazione Unica 2025, approvato dall'Agenzia delle Entrate; - nel rispetto delle previste specifiche tecniche. Il flusso telematico può essere suddiviso inviando separatamente, anche da parte di soggetti diversi (es. consulente del lavoro e commercialista): - le certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati; - rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni, dei redditi diversi e delle locazioni brevi. Le Certificazioni non devono più essere trasmesse in relazione ai compensi corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. "contribuenti minimi"). Se le Certificazioni Uniche 2025 riguardano redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale di soggetti diversi dai suddetti contribuenti forfettari e minimi, la trasmissione all'Agenzia delle Entrate può avvenire entro il 31.3.2025. Possono invece essere inviate all'Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la presentazione del modello 770/2025 (31.10.2025) le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (cioè redditi non dichiarabili con il modello REDDITI PF 2025, ad esempio quelle relative a soggetti diversi dalle persone fisiche con riferimento alle provvigioni o ai corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto).

MARZO 2025: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
17.3.2025	Comunicazione "sede telematica" per conguagli 730/2025	I sostituti d'imposta devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'apposita "sede telematica" (propria, di un intermediario o di una società del gruppo) al fine di ricevere dalla stessa Agenzia il flusso telematico contenente i modelli 730-4, relativi ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730/2025. La comunicazione deve avvenire: • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		Se è la prima comunicazione (sostituti d'imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta "sede telematica"), deve avvenire nell'ambito del "Quadro CT" del modello "ordinario" della Certificazione Unica 2025. Se si devono comunicare variazioni, deve invece essere utilizzato l'apposito modello "CSO", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168. Non devono effettuare la comunicazione in esame i sostituti d'imposta che negli scorsi anni hanno già ricevuto i modelli 730-4 in via telematica dall'Agenzia delle Entrate, salvo che debbano essere comunicate variazioni dei dati già forniti.
17.3.2025	Trasmissione dati spese per interventi su parti comuni condominiali	Gli amministratori di condominio devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli condòmini in relazione alle spese sostenute dal condominio nel 2024 con riferimento: • agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica, antisismici, di rimozione delle barriere architettoniche, di sistemazione a verde, di installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali; • all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La comunicazione non è dovuta qualora, con riferimento alle spese sostenute nel 2024 per la totalità degli interventi sulle parti comuni, tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.

21013 GALLARATE (VA)

Via Carducci n. 8

Tel. 0331.284511 - 284577

Fax 0331.772002 - 284578

E - Mail: ymast@studiomastrososa.it

21050 CAIRATE (VA)

P.zza 1° Maggio n. 7

Tel. 0331.310085

Fax 0331.311240

21019 SOMMA LOMBARDO (VA)

Viale Ugo Maspero n.14

Tel. 0331.256791

20010 INVERUNO (MI)

Via Magenta n. 10

MARZO 2025: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
17.3.2025	Trasmissione dati bonifici spese recupero edilizio e riqualificazione energetica	Le banche, Poste Italiane e gli Istituti di pagamento devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria i dati relativi ai bonifici, disposti nell'anno 2024, per il pagamento delle spese per: • gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, che danno diritto alla prevista detrazione IRPEF; • gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla prevista detrazione IRPEF/IRES.
17.3.2025	Trasmissione dati spese veterinarie	Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica: • i dati relativi alle spese veterinarie sostenute nel 2024, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva; • al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
17.3.2025	Trasmissione dati mutui	I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati: • i dati relativi all'anno 2024 degli interessi passivi e oneri accessori; • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
17.3.2025	Trasmissione dati contratti assicurativi	Le imprese di assicurazione devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID): • i dati relativi all'anno 2024 dei premi di assicurazione detraibili (es. contratti sulla vita, causa morte e contro gli infortuni); • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
17.3.2025	Trasmissione dati contributi previdenziali	Gli enti previdenziali devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati: • i dati relativi all'anno 2024 dei contributi previdenziali ed assistenziali; • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
17.3.2025	Trasmissione dati previdenza complementare	Le forme pensionistiche complementari devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati: • i dati relativi ai contributi di previdenza complementare versati nell'anno 2024, senza il tramite del sostituto d'imposta; • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
17.3.2025	Trasmissione dati rimborsi spese sanitarie	Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via

21013 GALLARATE (VA)

Via Carducci n. 8

Tel. 0331.284511 - 284577

Fax 0331.772002 - 284578

E - Mail: ymast@studiomastrosora.it

21050 CAIRATE (VA)

P.zza 1° Maggio n. 7

Tel. 0331.310085

Fax 0331.311240

21019 SOMMA LOMBARDO (VA)

Viale Ugo Maspero n.14

Tel. 0331.256791

20010 INVERUNO (MI)

Via Magenta n. 10

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi: • alle spese sanitarie rimborsate nell'anno 2024, comprese quelle sostenute negli anni precedenti, per effetto dei contributi versati; • ai contributi versati nell'anno 2024, direttamente o tramite un soggetto diverso dal sostituto d'imposta.
17.3.2025	Trasmissione dati spese funebri	I soggetti che svolgono attività di pompe funebri e attività connesse devono trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati: • l'ammontare delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone nell'anno 2024, con riferimento a ciascun decesso; • i dati del soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale.
17.3.2025	Trasmissione dati spese asili nido	Gli asili nido (pubblici e privati) e gli altri soggetti che ricevono rette per la frequenza di asili nido e per servizi infantili devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi: • alle spese sostenute dai genitori nel 2024, per il pagamento di rette relative alla frequenza dell'asilo nido e di rette per i servizi formativi infantili, con riferimento a ciascun figlio iscritto; • ai rimborsi delle rette, erogati nel 2024, con riferimento a ciascun iscritto all'asilo nido.
17.3.2025	Trasmissione dati spese scolastiche	Le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali devono trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati: • delle spese scolastiche detraibili, versate nell'anno 2024 da persone fisiche con modalità diverse dal modello F24; • in relazione a ciascuno studente. L'obbligo di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi di spese scolastiche, in relazione ai rimborsi erogati nell'anno 2024, non contenuti nella Certificazione Unica.
17.3.2025	Trasmissione dati spese universitarie	Le Università statali e non statali devono trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati: • i dati relativi all'anno 2024 delle spese universitarie sostenute, al netto dei relativi rimborsi e contributi;

MARZO 2025: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		con riferimento a ciascuno studente.
17.3.2025	Trasmissione dati rimborsi spese universitarie	I soggetti che erogano rimborsi relativi a spese universitarie, diversi dalle Università e dai datori di lavoro, devono trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati: - i dati dei rimborsi delle spese universitarie erogati nell'anno 2024; - con riferimento a ciascuno studente.
17.3.2025	Trasmissione dati erogazioni liberali	Gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, le ONLUS, le fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono attività nell'ambito dei beni culturali e paesaggistici o della ricerca scientifica, possono (o devono in determinati casi) trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati delle: - erogazioni liberali in denaro ricevute nell'anno 2024 da persone fisiche ed effettuate tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento "tracciabili", con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti; - erogazioni liberali restituite nell'anno 2024, con l'indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione.
17.3.2025	Trasmissione dati spese per abbonamenti al trasporto pubblico	Gli enti pubblici e i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico possono trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, in via facoltativa, i dati delle spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale: - sostenute nell'anno 2024 da persone fisiche; - con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti e dei soggetti che hanno sostenuto le spese (non è obbligatoria l'indicazione del relativo codice fiscale). La facoltà di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi delle spese per i suddetti abbonamenti, in relazione ai rimborsi erogati nell'anno 2024, non contenuti nella Certificazione Unica.
17.3.2025	Tassa numerazione e bollatura libri e registri	Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura forfettaria di: 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione non supera l'ammontare di 516.456,90 euro;

MARZO 2025: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		- ovvero 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l'ammontare di 516.456,90 euro. L'importo della tassa prescinde: - dal numero dei libri e registri; - dalle relative pagine.
17.3.2025	Versamento saldo IVA 2024	I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2024 (modello IVA 2025). Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere differito, da parte di tutti i soggetti: - entro il 30.6.2025, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 17 marzo; - oppure entro il 30.7.2025, maggiorando le somme da versare, comprensive della suddetta maggiorazione, dell'ulteriore maggiorazione dello 0,4%.
17.3.2025	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: - liquidare l'IVA relativa al mese di febbraio 2025; - versare l'IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
		Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
17.3.2025	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: - le ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio 2025; - le addizionali IRPEF trattenute nel mese di febbraio 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR

21013 GALLARATE (VA)
Via Carducci n. 8
Tel. 0331.284511 - 284577
Fax 0331.772002 - 284578
E - Mail: ymast@studiomastrososa.it

21050 CAIRATE (VA)
P.zza 1° Maggio n. 7
Tel. 0331.310085
Fax 0331.311240

21019 SOMMA LOMBARDO (VA)
Viale Ugo Maspero n.14
Tel. 0331.256791

20010 INVERUNO (MI)
Via Magenta n. 10

MARZO 2025: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025 non supera 100,00 euro. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025 non è di almeno 500,00 euro.
17.3.2025	Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770	I sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all'Agenzia delle Entrate: • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di febbraio 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l'apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978; • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025. I sostituti d'imposta che si avvalgono di questa facoltà devono: • applicarla in relazione all'intero anno 2025; • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato. In via transitoria, il prospetto aggiuntivo relativo alle ritenute e trattenute operate nel mese di febbraio 2025 e versate entro il 17.3.2025 può essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate entro il 30.4.2025.
17.3.2025	Versamento rata acconti imposte da modello REDDITI PF 2024	Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2025, del secondo o unico acconto dovuto per il 2024 in base alla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento: • della terza delle 5 rate mensili di pari importo; • con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.
17.3.2025	Tributi apparecchi da divertimento	I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute: • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;

21013 GALLARATE (VA)
Via Carducci n. 8
Tel. 0331.284511 - 284577
Fax 0331.772002 - 284578
E - Mail: ymast@studiomastrosrosa.it

21050 CAIRATE (VA)
P.zza 1° Maggio n. 7
Tel. 0331.310085
Fax 0331.311240

21019 SOMMA LOMBARDO (VA)
Viale Ugo Maspero n.14
Tel. 0331.256791

20010 INVERUNO (MI)
Via Magenta n. 10

MARZO 2025: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		in relazione agli apparecchi e congegni installati prima del 1° marzo.
25.3.2025	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: - relativi al mese di febbraio 2025, in via obbligatoria o facoltativa; - mediante trasmissione telematica. I soggetti che, nel mese di febbraio 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: - i modelli relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2025, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; - mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
31.3.2025	Adesione al regime del ravvedimento 2018-2022 collegato al concordato preventivo biennale	I contribuenti soggetti agli ISA, che hanno aderito al concordato preventivo biennale entro il 12.12.2024, possono aderire al regime del ravvedimento per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, di cui all'art. 2-<i>quater</i> del DL 113/2024, che riconosce limitazioni all'attività di accertamento a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva per le imposte sui redditi e relative addizionali e per l'IRAP. Salvo le previste eccezioni, per aderire al regime del ravvedimento occorre aver applicato gli ISA per i periodi d'imposta oggetto di sanatoria. Le imposte sostitutive dovute per ogni annualità devono essere versate con il modello F24: - entro il 31.3.2025, in unica soluzione; - oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a partire dal 31.3.2025, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.
31.3.2025	Stipulazione polizza assicurativa contro i rischi catastrofali	Le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c., devono stipulare un'assicurazione a copertura dei danni:

21013 GALLARATE (VA)
Via Carducci n. 8
Tel. 0331.284511 - 284577
Fax 0331.772002 - 284578
E - Mail: ymast@studiomastrosora.it

21050 CAIRATE (VA)
P.zza 1° Maggio n. 7
Tel. 0331.310085
Fax 0331.311240

21019 SOMMA LOMBARDO (VA)
Viale Ugo Maspero n.14
Tel. 0331.256791

20010 INVERUNO (MI)
Via Magenta n. 10

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		- relativi ai beni individuati all'art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali); - direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni). Sono escluse da questo adempimento le imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofici meteorologici. Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura il termine per adempiere all'obbligo in esame è invece stabilito al 31.12.2025.
31.3.2025	Trasmissione telematica Certificazioni Uniche relative ai professionisti	I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative al 2024: - contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, diversi da quelli corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. "contribuenti minimi"); - utilizzando il modello "ordinario" della Certificazione Unica 2025, approvato dall'Agenzia delle Entrate; - nel rispetto delle previste specifiche tecniche.
31.3.2025	Comunicazione per credito d'imposta investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno	Le imprese che intendono fruire del credito d'imposta per investimenti realizzati dall'1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell'art. 16 del DL 124/2023, come prorogato dall'art. 1 co. 485 - 491 della L. 207/2024), possono iniziare a presentare all'Agenzia delle Entrate l'apposita comunicazione: - attestante le spese sostenute dall'1.1.2025 e quelle che si prevede di sostenere entro il 15.11.2025; - esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall'Agenzia e il <i>software</i> "ZESUNICA2025" disponibile sul relativo sito Internet; - direttamente o tramite un soggetto incaricato. Il termine finale per effettuare la comunicazione in esame è stabilito al 30.5.2025.
31.3.2025	Comunicazione per credito d'imposta investimenti imprese	Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che intendono fruire del credito d'imposta per investimenti realizzati dall'1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica

MARZO 2025: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
	agricole e della pesca nella ZES Unica Mezzogiorno	per il Mezzogiorno (ai sensi dell'art. 16-<i>bis</i> del DL 124/2023, come prorogato dall'art. 1 co. 544 - 546 della L. 207/2024), possono iniziare a presentare all'Agenzia delle Entrate l'apposita comunicazione: • attestante le spese sostenute dall'1.1.2025 e quelle che si prevede di sostenere entro il 15.11.2025; • esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall'Agenzia e il <i>software</i> "ZES UNICA AGRICOLA 2025" disponibile sul relativo sito Internet; • direttamente o tramite un soggetto incaricato. Il termine finale per effettuare la comunicazione in esame è stabilito al 30.5.2025.
31.3.2025	Modello "EAS"	Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello "EAS": • se nell'anno 2024 sono intervenute variazioni rispetto a quanto già comunicato; • al fine di beneficiare della non imponibilità ai fini IVA e IRES dei corrispettivi, delle quote e dei contributi. La presentazione deve avvenire: • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati. Sono esentati dall'obbligo in esame: • gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS (art. 94 co. 4 del DLgs. 117/2017); • le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (art. 6 co. 6-<i>bis</i> del DLgs. 39/2021).
31.3.2025	Presentazione domande per il "bonus pubblicità"	Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la comunicazione: • relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche <i>on line</i>, effettuati o da effettuare nell'anno 2025; • al fine di beneficiare del credito d'imposta del 75% del valore incrementale degli investimenti, a

21013 GALLARATE (VA)
Via Carducci n. 8
Tel. 0331.284511 - 284577
Fax 0331.772002 - 284578
E - Mail: ymast@studiomastrososa.it

21050 CAIRATE (VA)
P.zza 1° Maggio n. 7
Tel. 0331.310085
Fax 0331.311240

21019 SOMMA LOMBARDO (VA)
Viale Ugo Maspero n.14
Tel. 0331.256791

20010 INVERUNO (MI)
Via Magenta n. 10

MARZO 2025: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		condizione che superino almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno 2024.
31.3.2025	Presentazione domande per il "bonus quotazione"	Le piccole e medie imprese che si sono quotate in un mercato regolamentato nell'anno 2024 devono presentare la domanda: • per beneficiare del credito d'imposta per i costi di consulenza, sostenuti entro il 31.12.2024, relativi alla quotazione; • al Ministero delle Imprese e del <i>made in Italy</i>, all'indirizzo PEC dgind.div05@pec.mimit.gov.it, utilizzando l'apposito modulo e allegando la prevista documentazione. Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.
31.3.2025	Presentazione domande per il "bonus impianti calcistici"	Le società e le associazioni sportive, che hanno beneficiato della mutualità della Lega di Serie A, devono presentare la domanda per beneficiare del credito d'imposta per l'ammodernamento degli impianti calcistici, in relazione all'anno 2024: • al Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficiosport@pec.governo.it; • comunicando l'ammontare delle somme ricevute ai sensi dell'art. 22 del DLgs. 9/2008 e gli interventi di ristrutturazione realizzati. Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.
31.3.2025	Domande credito d'imposta per procedimenti di negoziazione assistita, mediazione e arbitrati	I soggetti che hanno sostenuto compensi per avvocati o arbitri, o indennità per organismi di mediazione, devono presentare la domanda per la concessione del previsto credito d'imposta: • in caso di procedimenti di negoziazione assistita conclusi con successo o di conclusione dell'arbitrato con lodo, nell'anno 2024; • in relazione a procedimenti di mediazione civile e commerciale, in caso di raggiungimento dell'accordo di mediazione nell'anno 2024; • al Ministero della Giustizia, mediante l'apposita piattaforma informatica accessibile dal sito www.giustizia.it.
31.3.2025	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di marzo 2025 e al pagamento della relativa imposta di registro;

21013 GALLARATE (VA)
Via Carducci n. 8
Tel. 0331.284511 - 284577
Fax 0331.772002 - 284578
E - Mail: ymast@studiomastrosrosa.it

21050 CAIRATE (VA)
P.zza 1° Maggio n. 7
Tel. 0331.310085
Fax 0331.311240

21019 SOMMA LOMBARDO (VA)
Viale Ugo Maspero n.14
Tel. 0331.256791

20010 INVERUNO (MI)
Via Magenta n. 10

MARZO 2025: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di marzo 2025. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.
31.3.2025	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di febbraio 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati: - non soggetti ad accisa; - spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; - destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
31.3.2025	Dichiarazione per la "Tobin tax"	I contribuenti che, nel 2024, hanno effettuato operazioni su strumenti finanziari, soggette alla c.d. "Tobin tax", senza avvalersi di banche, altri intermediari finanziari o notai, devono presentare all'Agenzia delle Entrate: - l'apposita dichiarazione, mediante il modello "FTT"; - in via telematica. In presenza dei suddetti intermediari, la dichiarazione deve essere presentata da tali soggetti.